

[Documento integrale in PDF \(dimensione: 95 KB\)](#)

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE I**



in persona della dott.ssa Marzia Cruciani, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 47847 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1995, posta in deliberazione all'udienza del 29.5.2003 e vertente

TRA

Vigliani Bragaglia Antonella
elett.te dom.ta in Roma, Via Nicotera 29, presso lo studio degli avv. Giorgio Assumma e Andrea Miccichè che la rappresentano e difendono per procura a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

E

Edizioni Joyce & Co. associazione
elett.te dom.ta in Roma, Viale dei Parioli 76, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Liberati che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione

CONVENUTA

E

eredi di Carlo Ludovico Bragaglia

Scarbellini Bragaglia Luigia

CONVENUTI CONTUMACI

E

Carioti Rita
Semerano Giovanni
elett.te dom.ti in roma, via Cola di Rienzo 271, presso lo studio dell' avv. Giacomo Gigliotti,
che li rappresenta e difende per procura in calce agli atti di citazione notificati

CHIAMATI IN CAUSA

E

Comune di Roma
Elett.te dom.to in roma, Via del Tempio di Giove 21, presso l' Avvocatura Comunale di Roma,
per procura notarile in atti

CHIAMATO IN CAUSA

E

Verdone Mario
Elett.te dom.to in Roma, Via tasso 4, presso lo studio dell' avv. Umberto Bianchi,
che lo rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata del ricorso in riassunzione

CHIAMATO IN CAUSA

OGGETTO: violazione diritto autore e diritti della persona

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La domanda dell' attrice appare fondata, con riferimento a parte delle domande poste.
Oggetto del giudizio è il catalogo della mostra e non l' evento culturale.
Deve preliminarmente osservarsi che sia il diritto morale d' autore che quello di utilizzazione economica delle opere dell' ingegno avendo natura assoluta godono di tutela nei confronti di chiunque partecipi alla loro violazione.
Di conseguenza l' editore, il realizzatore e il curatore della pubblicazione di opera realizzata attraverso l' utilizzazione di materiale ottenuto in violazione del diritto d' autore, risponde del risarcimento del danno nei confronti dell' autore in solido con chi ha realizzato, commissionato, patrocinato l' evento, essendo la rilevanza dell' eventuale diversa misura delle rispettive colpe limitata ai rapporti interni. In ordine alla ripartizione delle eventuali responsabilità, con riferimento ai rapporti interni, non vi è domanda. A tale proposito si osserva che le domande nei confronti dei chiamati sono esclusivamente di manleva e nulla è richiesto in ordine ad una graduazione di responsabilità. E' infondata, in ragione dell' accoglimento della pretesa attrice, la domanda riconvenzionale della Joyce, mentre deve ritenersi inammissibile domanda riconvenzionale nei confronti di tutte le altre parti in causa, sia perché svolta nei confronti di soggetti che non assumono la posizione di attori e che non formulano alcuna autonoma domanda, e comunque, stante l' assoluta genericità della causa petendi e del petitum.

Diversa la posizione di Mario Verdone, autore di un breve saggio che ripercorre la nascita del movimento e le posizioni dei Bragaglia, e che sul presupposto di una attribuzione storica del fotodinamismo ad Anton Giulio, dà voce ad affermazioni di Carlo Ludovico, senza sposare alcuna tesi e espressamente ponendosi quale osservatore esterno. La condotta del Verdone, che non risulta avere assunta alcuna iniziativa nell' ambito dell' evento e che ha di fatto solo consentito la pubblicazione di un testo già edito nel 1985, deve ritenersi non censurabile. Altro soggetto al quale non può essere addebitata alcuna responsabilità è Luigia Scarbellini Bragaglia, erede di Arturo Bragaglia, che nessun ruolo ha avuto nella vicenda.

Ripercorrendo brevemente il fatto: nella copertina del catalogo Carlo Ludovico Bragaglia è indicato quale "Inventore del Foto dinamismo" e sempre in copertina vi è una Fotodinamica; sia nell' introduzione che nelle didascalie delle fotodinamiche pubblicate si afferma che le stesse sono opera di Carlo Ludovico e lo si indica quale inventore del Fotodinamismo.

La realtà storico-artistica, alla luce delle risultanze probatorie, appare quella affermata dall' attrice che ha in questa sede, e prima con lettere aperte, protestato vibratamente contro questa "rilettura".

La responsabilità dei curatori, degli organizzatori, e dei patrocinatori l' evento, deriva non tanto dall' avere messo in discussione la paternità del movimento o dell' opera di Anton Giulio, ma dal modus operandi che non ha lasciato spazio ad una corretta polemica storico-artistica, certamente legittima e che senza dar conto dell' esistenza di una problematica in ordine all' attribuzione delle opere e del movimento artistico ha acriticamente dato credito a tesi storico-artistiche - di Carlo Ludovico - che mai hanno trovato pacifica conferma tra intellettuali e studiosi dell' epoca e attuali. Unico accenno alla "discussione" esistente circa l' attribuzione del movimento è la lapidaria affermazione della Carioti contenuta nella relazione introduttiva del catalogo: "La mostra si suddivide in diverse sezioni, la prima, appunto sul Fotodinamismo che con le 23 fotografie esposte, tutte firmate e riconosciute proprie dall' autore pone termine ad un equivoco nato alle origini su chi fosse l' inventore di questo esperimento futurista. Carlo Ludovico Bragaglia, in questa occasione, ne racconta la nascita e dissolve così i dubbi finora accresciuti da una critica ed una ricerca poco attenta. Considerato che la storiografia artistica tuttora è concorde nel ritenere che "padre" del Fotodinamismo sia Anton Giulio e che il trattato che teorizza il movimento è innegabilmente opera di Anton Giulio, i dubbi indicati dalla Carioti non sembrano affatto dissolti dalla mera affermazione di Carlo Ludovico circa la propria paternità del movimento. Le affermazioni della Carioti prive di alcun riscontro storico-artistico e prive di riferimenti a fonti attuali o dell' epoca non sembrano il frutto di un attento lavoro di ricerca o, quantomeno, questo lavoro di ricerca non traspare né è documentato.

Nessun riferimento al trattato del quale sono state utilizzate le immagini, né alla copiosa bibliografia sull' argomento. Nessun richiamo alle cronache dell' epoca.

La vicenda sembra essersi risolta in una operazione culturale non corretta, affrontata, quantomeno, in modo un po' troppo "sbrigativo".

Come detto non vi è reale discussione, nel mondo accademico circa l' attribuzione del movimento "Fotodinamismo" ad Anton Giulio. A tale proposito appare esaustiva la documentazione prodotta dall' attrice testi di autorevoli storici dell' arte, testi enciclopedici, testi storici e cronache dell' epoca.

Gli elementi forniti a comprova della veridicità della opposta tesi che, a detta di alcune parti convenute, sarebbero suscettibili di modificare radicate posizioni accademiche, sono le affermazioni di Carlo Ludovico e la circostanza che lo stesso avrebbe autografato le foto, già iconografia del trattato del quale è autore Anton Giulio, poi pubblicate.

Elementi che appaiono decisamente insufficienti.

Deve, pertanto, ritenersi che la contestazione della paternità di Anton Giulio Bragaglia del movimento denominato Fotodinamismo, così come operata, ne loda l' immagine e l' identità

personale. Parimenti appare illecita, in quanto lesiva del diritto d' autore, la pubblicazione sul catalogo della mostra delle immagini tratte dall' opera di Anton Giulio Bragaglia, "Fotodinamismo Futurista", senza autorizzazione, senza menzione della fonte - titolo e autore dell' opera e con variazioni nella titolazione delle foto.

A tale proposito si osserva che, nel caso di specie, è superflua la discussione circa l' applicabilità della tutela ad opera fotografica formata prima del 1979, considerato che le Fotodinamiche in questione devono ritenersi parte integrante del trattato sia per la presenza delle sintesi esplicative, elemento determinante alla formazione del testo, sia per la loro caratteristica di inscindibile elemento di lettura ai fini della comprensione del testo stesso.

Le parti convenute, pertanto, con la detta eccezione Verdone e Scarbellini Bragaglia, devono ritenersi responsabili sia sotto il profilo della lesione all' immagine personale di Anton Giulio Bragaglia, sia sotto il profilo della lesione del diritto d' autore e devono essere condannate, in solido, al risarcimento dei danni cagionati.

Il danno patrimoniale cagionato all' erede Bragaglia appare trascurabile, considerata la limitata tiratura del catalogo, la cui realizzazione non può certamente essere ritenuta una operazione commerciale. Mentre deve essere dato preminente rilievo al danno morale cagionato dalla lesione all' immagine personale del defunto e dalla lesione del diritto morale d' autore ex art 17 e 20 1. autore, pretese alla quale è legittimata l' attrice quale erede di Anton Giulio Bragaglia: per l' abusiva attribuzione Carlo Ludovico della paternità del Fotodinamismo; per l' abusiva riproduzione di parte dell' opera di Anton Giulio attribuendola a Carlo Ludovico; per l' infedele riproduzione dell' opera.

Non può, peraltro, ignorarsi che la diffusione del catalogo è stata abbastanza limitata, e che all' esito del procedimento cautelare ne è stata inibita la diffusione ulteriore. Anche da rilevare che le parti convenute dell' allora procedimento non hanno dato seguito all' ordine di pubblicazione del dispositivo dell' ordinanza, che avrebbe certamente contribuito a limitare il danno morale.

Valutata complessivamente la vicenda, alla luce dei criteri e degli elementi evidenziati, appare congruo determinare la somma da liquidare quale risarcimento complessivo del danno all' attrice, a carico dei convenuti ritenuti responsabili degli illeciti, nella misura di 25.000, somma così limitata anche alla luce della condanna dei soccombenti alla pubblicazione della presente sentenza, misura che appare certamente utile al fine di contribuire a ripristinare l' immagine e i diritti lesi.

Le spese seguono la soccombenza con riferimento alle parti ritenute responsabili, mentre sono compensate, in ragione della particolarità della vicenda di fatto che ha determinato l' azione, nei confronti del Verdone. Irripetibili nei confronti della parte contumace Scarbellini Bragaglia.

P.Q.M.

dichiara l' illiceità della contestazione, della paternità in capo ad Anton Giulio Bragaglia, del movimento artistico-letterario denominato "Fotodinamismo", come specificato in motivazione, con conseguente lesione dell' immagine personale del defunto Anton Giulio Bragaglia; dichiara che la pubblicazione della parte iconografica del trattato "Fotodinamismo Futurista", sul catalogo intitolato "Omaggio a Carlo Ludovico Bragaglia", senza la menzione del titolo dell' opera e dell' autore del testo, e con modifiche non autorizzate, lede il diritto morale del defunto Anton Giulio Bragaglia sull' opera;

condanna i convenuti Edizioni Joyce Co. Associazione Culturale, eredi di Carlo Ludovico Bragaglia, Carioti Rita, Semerano Giovanni, Comune di Roma in solido, al pagamento della somma di • 25.000, in favore della parte attrice, con esclusione di Mario Verdone e Luigia Scarbellini Bragaglia, ritenuti esenti da responsabilità;

ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza sui quotidiani " La Repubblica" e "II Corriere della Sera";

condanna i soccombenti in solido al pagamento delle spese processuali, in favore dell' attrice, che liquida in complessivi 9.000, di cui 1.000 per spese e 2.5000 per diritti; dichiara compensate, per il primo, e irripetibili, per la seconda, le spese processuali, con riferimento ai convenuti Verdone e Scarbellini Bragaglia.

